



## DUVRI – RISCHI DA INTERFERENZE

### AFFIDAMENTO DI LAVORI IN SICUREZZA

L'affidamento di lavori in regime di Appalto, Prestazione d'opera o Somministrazione è disciplinato, per quanto riguarda la tutela degli aspetti inerenti la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, dal testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs 81/2008 (e s.m. D.Lgs 106/2009).

Nel caso in cui un imprenditore, presso la sua azienda o unità produttiva, affidi dei lavori in appalto, è tenuto a **promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese, al fine di informare i lavoratori sui rischi dell'ambiente di lavoro e di prevenire ed eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.** Inoltre, la nozione di contratto d'appalto include anche i contratti di sub-appalto.

L'attività di cooperazione e coordinamento si concretizza nella redazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), a carico del **datore di lavoro committente.**

Resta il fatto che è compito di entrambi i datori di lavoro (sia dell'Impresa Committente che della/e Imprese esecutrici dei lavori):

- informarsi reciprocamente sui rischi per la

salute e per la sicurezza dei lavoratori;

- cooperare nell'individuazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione e di emergenza necessarie a evitare i rischi dovuti alle interferenze.

In sintesi, l'**obiettivo** del D.U.V.R.I. è:

- Individuare ed analizzare i **rischi interferenti**;
- Stabilire le **misure preventive e protettive** conseguenti;
- Stabilire le procedure affinché queste ultime siano attuate.

**Il campo di applicazione del D.U.V.R.I.**, con la nuova formulazione del D.Lgs. 106/2009, è **anche esteso ai contratti relativi a:**

1. **servizi**, per esempio di manutenzione edili ed impiantistici, mensa, facchinaggio, ecc...
2. **forniture**, per esempio di attrezzature, macchine, prodotti, semilavorati, ecc...
3. **lavori**, per esempio di manutenzione, ristrutturazione o ampliamento, ecc...

sempre a condizione che il datore di lavoro abbia la **disponibilità giuridica dei luoghi** in cui si svolge l'appalto.

Nei casi di assoggettabilità al D.U.V.R.I., preliminarmente alla stipula del contratto e comunque prima del concreto inizio delle

attività in appalto, il Datore di Lavoro Committente deve rispondere ai seguenti obblighi:

- **verificare l' idoneità tecnico professionale** dell'impresa appaltatrice (attraverso l'acquisizione sia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. sia dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale),
- promuovere la **cooperazione ed il coordinamento** ai fini della sicurezza,
- **fornire ai lavoratori dell'impresa appaltatrice** dettagliate **informazioni** inerenti sia i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare sia le misure di prevenzione ed emergenza adottate.

**Il D.U.V.R.I. deve configurarsi come un documento unico e condiviso**, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'appalto dovrà essere aggiornata nel corso dei lavori qualora intervengano modifiche significative ai fini della sicurezza.

**Il D.U.V.R.I deve essere allegato al contratto d'appalto.**

E' bene precisare che in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente ha l'obbligo di redigere il DUVRI, sempre, anche nei casi di

affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze, in quanto la compilazione di tale documento testimonia l'avvenuta valutazione dei rischi

### **CASI DI ESCLUSIONE**

Vi sono alcune situazioni **nelle quali viene meno l'obbligo di redazione del DUVRI**. Si tratta dei **servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali o attrezzature, dei lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni**. Quest'ultima disposizione opera a condizione che le attività sopra indicate non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o altri lavori a rischio così come individuati nell'allegato XI del T.U.

E' quindi il caso delle consulenze professionali, della mera fornitura di materiali o di attrezzature, come ad esempio la consegna ed il montaggio di materiali quali materie prime, semilavorati o prodotti che devono essere venduti.

Nel caso del **settore edile**, l'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la redazione del Piano operativo di sicurezza (POS) costituiscono adempimento alla redazione del DUVRI ed alla stima ed evidenziazione dei costi derivanti dalle interferenze.



Una ulteriore disposizione prevista dalla normativa vigente e inerente all'affidamento di lavori a ditte esterne è relativa all'individuazione dell'esatto riferimento dei **costi relativi alla sicurezza**. I costi relativi alla sicurezza possono essere di due tipologie differenti:

- costi riferiti ai rischi propri dell'azienda
- costi relativi ai rischi interferenti

ma i costi della sicurezza che il potenziale appaltatore deve evidenziare in sede di offerta sono unicamente quelli relativi agli apprestamenti e alle procedure attuate per eliminare o per ridurre i rischi per la sicurezza dovuti alle interferenze.

Gli oneri della sicurezza devono essere quantificati ed indicati negli atti con la specificazione che non sono soggetti a ribasso (concetto già presente per i cantieri temporanei e mobili).

## **RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI**

Il testo Unico sulla Sicurezza disciplina anche le modalità di riconoscimento dei lavoratori presso l'Azienda Committente, prescrivendo che il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenete le generalità del

lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## **ESEMPI**

**Per la stesura del D.U.V.R.I. occorre che siano analizzati, dall'Azienda Committente insieme con la Ditta esecutrice dei lavori, i seguenti aspetti:**

- Ambienti lavorativi dell'azienda:

LUOGO/AREA INTERESSATA DAL LAVORO, MODALITA' DI ACCESSO (PEDONALE, CON MEZZI), DATA INIZIO/FINE LAVORI, ORARIO DI LAVORO

- Problematiche sugli aspetti legati alla sicurezza inerenti le lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà svolgere

SPECIFICARE ATTREZZATURE E MEZZI IN DOTAZIONE, ED EVENTUALMENTE CONCESSE IN PRESTITO

- Rischi derivanti da possibili interferenze (ad esempio presso l'Azienda vi è la circolazione di carrelli elevatori, oppure si svolgono lavorazioni particolari e vi è può essere contatto con agenti chimici, o ancora vi è il rischio di urto per ingombro da ostacoli fissi quali macchinari, ecc...)

- Le misure da adottare per eliminarle o comunque ridurle al minimo i rischi di cui sopra (ad esempio non lasciare incustoditi e liberamente accessibili a soggetti non autorizzati i prodotti chimici, garantire al personale esterno un adeguato spazio per i movimenti, ecc...)
- I costi da sostenere per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali

Inoltre i lavoratori dovranno essere messi a conoscenza delle misure di prevenzione protezione e dei comportamenti di sicurezza in caso di emergenza.